

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA PULIZIA E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PRIVATE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO che è interesse e premura da parte dell'Amministrazione Comunale di Monte San Pietrangeli, prevenire l'instaurarsi di eventuali situazioni di incuria, degrado ed abbandono di alcune aree incolte, giardini, siepi, cortili o depositi all'aperto che insistono sul territorio comunale;

CONSIDERATO che lo stato di incuria in cui versano alcune aree invase da erbacce, siepi incolte ed arbusti, occupate da materiali allo stato di abbandono, con presenza di ristagni d'acqua e materiale putrescente, genera la proliferazione di insetti ed animali nocivi e costituiscono una deturpazione dell'ambiente da non potersi tollerare;

RAVVISATA, pertanto, l'urgente necessità di provvedere ad una rigorosa e razionale regolamentazione della pulizia delle aree scoperte entro i fabbricati ed interposte ad essi, come pure delle aree e delle strade private;

RITENUTO, altresì, necessario adottare misure dirette ad evitare che dette aree vengano lasciate occupate da immondizie putrescibile;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Igiene;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Ai proprietari, affittuari o comunque aventi titolo su cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie, portici e marciapiedi, accessori e pertinenze degli edifici, luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passeggio e/o anche semplicemente in vista al pubblico, nonché ai concessionari di aree pubbliche:

- 1) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti:
 - alla ordinaria pulizia;
 - allo sfalcio dell'erba alta (in modo che il manto erboso non superi 20 cm. di altezza) ed al taglio dei rovi ivi insistenti al fine di evitare pericoli di incendi;
 - alla potatura di fronde, rami ed arbusti prospicienti la sede stradale e le aree pubbliche affinché non debordino ad altezza inferiore a mt. 5,00;
 - alla potatura di siepi prospicienti la sede stradale affinché non ricadano sulla carreggiata ostruendo la visibilità;
 - ad eliminare la presenza di animali morti e materiale putrescente;
 - a sgomberare materiali di qualsiasi generi ritenuti nello stato di abbandono;
 - alla quotidiana pulizia dei luoghi dove ci sia la presenza di animali per evitare cattivi odori, escrementi, avanzi di pasti, ecc.;
- 2) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, allo scopo di combattere la proliferazione di insetti in detti siti:
 - ad effettuare periodici interventi di derattizzazione e di disinfestazione larvicida ed adulticida;
 - ad evitare che l'acqua ristagni nei recipienti domestici o da giardino o nei sottovasi dei fiori per più giorni per evitare lo sviluppo delle larve e, comunque, coprire vasche e bidoni con zanzariere o teli impermeabili.
- 3) di provvedere con regolarità, ogni volta sia necessario, in detti siti:
 - alla copertura e protezione di materiali sfusi e/o polverulenti;
 - a raccogliere in apposite contenitori tutti i materiali sfusi suscettibili di dilavamento e/o ruscellamento a causa dell'azione della pioggia, per impedirne la fuoriuscita;

OBBLIGA

Inoltre i proprietari, affittuari o comunque gli aventi titolo su cortili, terreni, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, pensiline e tettoie, cortili e marciapiedi, accessori e pertinenze degli edifici, luoghi aperti al pubblico, nonché i concessionari di aree pubbliche, a mantenere pulito tutto l'anno ed effettuare le operazioni elencate ai precedenti punti 1), 2) e 3), comunque in maniera totale e radicale nel periodo tra il **1° Aprile** e il **31 Maggio** di ogni anno;

STABILISCE

che l'inosservanza della presente ordinanza sia soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00 ad € 500,00, da applicarsi con l'osservanza delle modalità stabilite dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i.;

DA MANDATO

al Servizio di Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e per l'applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento della violazione di quanto in essa disposto;

DISPONE

- l'invio della presente ordinanza, per conoscenza e per quanto di competenza, a:
 - Prefettura di Fermo, Questura di Fermo, Comando Compagnia Carabinieri di Montegiorgio, Stazione Carabinieri di Monte San Pietrangeli, Carabinieri Forestali di Montegiorgio, Comando Guardia di Finanza di Fermo, Amministrazione Provinciale di Fermo, Dipartimento Prevenzione della "A.S.T. – zona territoriale n. 4 di Fermo", Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. di Fermo, Servizio Polizia Locale e Servizio Ambientale del Comune di Monte San Pietrangeli;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente;
- la diffusione della presente ordinanza mediante gli organi di stampa ed informazione e mediante affissione di manifesti, in modo di assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati e garantirne la tempestiva divulgazione.

AVVISA

- che l'inosservanza della presente ordinanza che cagioni un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento, salvo i provvedimenti contravvenzionali e quelli penali a suo carico.
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, entro 60 giorni, decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.
- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Comunale,

IL SINDACO